



REPUBBLICA ITALIANA

166/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **61473** del ruolo generale, proposto dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonietta Coretti (*avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

contro

OMISSIS, nato a *Omissis* il *Omissis* (c.f.: *OMISSIS*), rappresentato e

difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Francesco Mei (*avv.francesco.mei@legalmail.it*) e Simona Pascale (*avvsimona.pascale@pecavvocati-frosinone.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 240/2023 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, pubblicata in data 4.4.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 18.9.2025, il relatore, nonché l'avv. Carcavallo e l'avv. Mei.

Svolgimento del processo

L'INPS si duole dell'epigrafata decisione con cui la Sezione territoriale, in composizione monocratica e in funzione di giudice delle pensioni, ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato - ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, in servizio dal 21.1.1971 al 31.3.2009 - al ricalcolo del trattamento previdenziale in godimento, computando, nella base pensionabile, anche il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6 *bis*, d.l. n. 387/1987.

All'uopo, l'appellante deduce:

- in via principale, l'*error in procedendo* commesso dal primo giudice nello statuire, essenzialmente *ultra petita*, in violazione dell'art. 101 c.g.c. (*recte*: 101 c.p.c.), anche il diritto alla rivalutazione del predetto trattamento pensionistico, nonostante la domanda giudiziale fosse chiaramente limitata al riconoscimento della sola indennità di

buonuscita, su cui, peraltro, la Sezione territoriale ha dichiarato, correttamente, il proprio difetto di giurisdizione;

- in via gradata, comunque *l'error in iudicando*, derivante dal veduto riconoscimento del diritto, in patente violazione dell'art. 4, d.lgs. n. 165/97 che, ove rettamente interpretato, imponeva la preventiva verifica - nella specie del tutto omessa dal giudice - circa l'avvenuto pagamento della pertinente contribuzione previdenziale da parte del ricorrente, come stabilito dal secondo comma della cennata norma sostanziale.

Ha concluso, pertanto, l'istituto per la riforma della decisione impugnata e il rigetto della domanda attorea.

Si è costituito l'appellato, eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'appello per tardività e, comunque, la sua infondatezza nel merito, posto che dal complesso del ricorso si evincerebbe chiaramente la richiesta anche sul ricalcolo del trattamento pensionistico, oltre che del TFS. Chiede, in subordine, la compensazione delle spese di lite, in ragione delle sue peculiari condizioni economiche.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri rispettivi scritti.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Invero, dal tenore letterale del complessivo contenuto del ricorso e, soprattutto, dalle conclusioni ivi rassegnate, si evince

chiaramente che il *petitum* ha riguardato il solo TFS (o indennità di buonuscita, che dir si voglia), e non anche la riliquidazione della pensione.

Tale intendimento emerge, per inciso, anche da: a) il rimarcato testuale richiamo, *in grassetto*, dell'art. 6 *bis* d.l. n. 387/87, nel corpo del ricorso introduttivo di lite, sul solo *primo* profilo (cfr. ricorso di primo grado, pag. 2, sesta alinea); b) la proposizione della domanda amministrativa (ossia, l'istanza del 29.10.2021 diretta al Comitato provinciale INPS di Frosinone), rilevante ai fini del giudizio pensionistico, ex art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., con esclusivo riferimento alla riliquidazione del TFS e non anche della pensione (cfr. doc. primo grado).

Coerentemente, dunque, la difesa dell'ente previdenziale in prime cure si è limitata a replicare solo su tale domanda: sicché l'accoglimento della (non richiesta) riliquidazione della pensione da parte del giudice monocratico ha comportato una palese violazione del principio del contraddittorio, al cui presidio è posta proprio la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 101 c.p.c., richiamata espressamente dall'art. 7 c.g.c. e la cui violazione è stata, conseguentemente, dedotta a motivo di gravame.

Ad colorandum, e a indiretta conferma della bontà della tesi sopra esposta (non essendo stata la questione introdotta in appello), si consideri che, diversamente opinando, per quanto sopra rilevato, difetterebbe la condizione di ammissibilità di cui all'art. 153 cit., non avendo mai l'INPS provveduto, su tale richiesta, in via

amministrativa.

I rimanenti motivi, tuzioristicamente proposti dall'appellante sul merito della controversia, rimangono assorbiti. Con la opportuna precisazione che il più limitato perimetro cognitivo della presente decisione non pregiudica, naturalmente, la riproposizione, da parte dell'interessato, della domanda (prima amministrativa e, poi, giudiziale), fatte salve, s'intende, le eventuali preclusioni e/o decadenze stabilite dalla legge sostanziale.

Spese del doppio grado compensate ex art. 31 comma 2, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'**INPS** e iscritto al n. **61473** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie, per l'effetto annullando la sentenza impugnata. Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.9.2025.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 05/11/2025

Per il Dirigente

Il Funzionario preposto

F.to Maria Vittoria Zotta